

ACCORDO TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO, la SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELTA e la FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE.

L'anno 2024, il giorno ventinove (29) del mese di Maggio (05) presso il Comune di Poggibonsi, fra le seguenti parti:

- **Consorzio Società della Salute della Zona Altavaldelsa**, con sede legale in Poggibonsi P.zza Cavour n.2, codice fiscale 01287800526, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Bianca Maria Rossi, nata a Siena, il 08/05/1968, in forza del decreto del Presidente n. 1 del 15/05/2024 esecutivo ai sensi di legge;

- **Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa**, con sede legale in Poggibonsi, P.zza Cavour n. 2, P. IVA 01134140522, rappresentata dal Direttore Generale Nicoletta Baracchini, nata a Firenze il 23/03/1963;

e

- **Comune di Casole d'Elsa**, con sede legale in P.zza Lucchetti n. 1, P.IVA 00077090520, nella persona del Sig. Andrea Pieragnoli in qualità di Sindaco pro tempore, nato a Siena il 04/11/1960;

- **Comune di Colle di Val d'Elsa**, con sede legale in via Francesco Campana 18, codice fiscale 00134520527, nella persona del Sig. Alessandro Donati in qualità di Sindaco pro tempore, nato a Massa Marittima (GR) il 08/09/1963;

- **Comune di Poggibonsi**, con sede legale in Piazza Cavour 2, codice fiscale 00097460521, nella persona del Sig. David Bussagli in qualità di Sindaco pro tempore, nato a Castelfiorentino (FI) il 07/08/1982;

- **Comune di Radicondoli**, con sede legale in via T. Gazzei 89, P.IVA 00231020520, nella persona del Sig. Francesco Guargaglini in qualità di Sindaco pro tempore, nato a Siena il 11/11/1964;

- **Comune di San Gimignano**, con sede legale in Piazza Duomo 2, codice fiscale 00102500527, nella persona del Sig. Andrea Marrucci in qualità di Sindaco pro tempore, nato a San Gimignano (SI) il 26/04/1978;

congiuntamente indicati come Comuni dell'Altavaldelsa;

PREMESSO CHE:

- la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della Salute in Toscana;

- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di "cittadinanza sociale" individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;

- con rogito del Segretario Generale di Poggibonsi, rep. n. 7015 del 3/02/2010, i Comuni della zona socio-sanitaria Altavaldelsa e l'Azienda USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Altavaldelsa", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e registrato il relativo Statuto;

- la L.R.T. n. 11/2017 ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo, all'articolo 71 bis, il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);

- in particolare l'art. 71 bis, comma 3 ter, della L.R.T. n. 40/2005, come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal

PISSR) e lettera d) (attività di assistenza sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. n. 40/2005;

- con la DCRT n. 73 del 9/10/2019 viene approvato il PISSR 2018/2020 il quale, con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera c) dell'art. 71 bis, comma 3 ter, prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera d) dell'art. 71 bis, comma 3 ter, prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;
- l'Assemblea della Società della Salute Altavaldelsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che, all'ultimo periodo del paragrafo "*ambito di gestione diretta delle funzioni C e D*" testualmente recita: "*le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali*";
- la Società della Salute Alta Val d'Elsa, su mandato dei Comuni dell'Alta Val d'Elsa, ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, il cui atto era in scadenza il 31/12/2022;
- i Comuni hanno gestito i servizi sociali di competenza fino ad oggi tramite contratto, Rep. n. 7663 del 19.12. 2017, con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in scadenza il 31.12.2022;
- in data 10 gennaio 2023, fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa ed i Comuni dell'Alta Val d'Elsa è stata sottoscritta (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) la "*Convenzione per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale*", in conseguenza della deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Alta Val d'Elsa n. 39 del 22/12/2022, a cui ha fatto seguito, in data 14 febbraio 2023, la sottoscrizione dell'accordo attuativo fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in conseguenza della deliberazione dell'Assemblea SdS Alta Val d'Elsa n. 40 del 29/12/2022, tramite la quale ha avuto luogo, transitoriamente, la gestione e realizzazione dei servizi sociali in precedenza indicati e come stabiliti negli atti richiamati.

RICHIAMATI:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione C.R.T. n. 22 del 21/01/2019;

VISTA la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*";

VISTA altresì la deliberazione G.R.T. n. 269 del 4/03/2019, "*Governance delle reti territoriali*";

PRECISATO che la Società della Salute Altavaldelsa è l'ente che, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Sud-Est in riferimento ai presidi ospedalieri, e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;
- e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;
- f) gestione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

Preso atto che la FTSA, in osservanza e coerentemente alle proprie finalità statutarie

- a) persegue finalità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, salute, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio-culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità
- b) individua, programma e svolge tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.
- c) Fa proprio il principio della integrazione delle politiche e dei servizi sociali, socio-assistenziali con quelli in ambito socio-sanitario, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale
- d) svolge attività accessorie e strumentali al perseguimento di fini istituzionali
- e) svolge ogni altra attività idonea ovvero a supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

CONSIDERATO che i Comuni dell'Altavaldelsa e la Società della Salute Altavaldelsa (di seguito anche SDSAV), in relazione alle previsioni dell'art. 71bis, comma 5 e 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., unitamente alla partecipazione della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (di seguito anche FTSA):

- in relazione alle rispettive competenze e funzioni, intendono procedere in modo congiunto e diretto alle attività previste nella premessa, tramite il presente Accordo concluso ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/90;
- intendono modificare parzialmente gli atti precedentemente sottoscritti al fine di ricondurli ad unità nell'ambito del presente accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, che risulta coerente anche con le previsioni oggettive e soggettive dell'articolo 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa ha adottato la deliberazione n. 9 del 21/05/2024, con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo.

Tutto ciò premesso e dato atto che tale premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1
OGGETTO**

1. L'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, disciplina i rapporti fra i Comuni dell'Altavaldelsa: Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, SDSAV e FTSA per lo svolgimento, in collaborazione e nell'ambito delle rispettive prerogative e funzioni, dei servizi di cui alla lettera c) e d) dell'art. 71 bis, comma 3 ter, ovvero le attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata nonché l'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale, assolvendo, in tal modo, all'attuazione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

**Art. 2
FINALITÀ**

1. Il presente Accordo di collaborazione ha la finalità di:

- a) garantire la gestione diretta e l'erogazione dei contenuti minimi di cui alla lettera c) e delle attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis, comma 3 ter, LRT 40/2005 e ss.mm.ii, indicate nelle premesse, nonché l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, ferma la titolarità delle funzioni amministrative in capo alla SDSAV, sulla base di quanto previsto dalla Delibera n. 6/2021 dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, attraverso una soluzione gestionale e organizzativa che, in riferimento alle distinte funzioni, compiti ed attività degli enti sottoscrittori convergenti, sia volta ad incrementare ed ottimizzare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate, in considerazione della esperienza e della specializzazione vantate da FTSA, e ad innalzare gli standard di efficienza sia sotto il profilo dell'economicità che dell'assetto organizzativo;
- b) consentire che sia garantita la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte dall'Azienda ASL con le attività socio-assistenziali di competenza dai Comuni, anche attraverso gli strumenti di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie disciplinate dalla norma regionale, facendo sistema a livello territoriale in campo socio-sanitario-assistenziale e favorendo una partnership di interesse comune;
- c) assicurare il governo unitario dei servizi territoriali socio-assistenziali e socio-sanitari con le soluzioni organizzative adeguate, la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale, anche mediante i necessari indirizzi da rivolgere alla FTSA, con l'utilizzo dei finanziamenti e trasferimenti di cui all'articolo 8 del presente atto, nell'ottica di raggiungimento di standard sempre più elevati di efficacia e di efficienza, della razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente accordo;
- d) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione, garantendo equità e appropriatezza delle prestazioni;
- e) assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nei processi di programmazione;
- f) assicurare il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale.

Art. 3

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ

1. I Soggetti firmatari del presente Accordo, nel quadro dei rispettivi obiettivi, scopi istitutivi e di funzionamento, si impegnano ad uniformare ai seguenti principi le funzioni e le attività operative, rispettivamente esercitate e/o poste in essere:

Eguaglianza

- Lo svolgimento delle attività deve essere ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti.
- Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e prestazioni e l'accesso a queste ultime devono essere uguali per tutti.
- Nessuna distinzione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la FTSA adotta le iniziative necessarie per adeguare le modalità di svolgimento delle attività alle esigenze degli utenti.

Imparzialità

I Soggetti attuatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e di svolgimento delle attività e le norme regolatrici di settore.

Continuità

Lo svolgimento delle attività, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione delle prestazioni a favore dell'utenza destinataria, devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, i Soggetti attuatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione

I soggetti attuatori devono tutelare il diritto del cittadino alla corretta erogazione delle prestazioni. L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, alle informazioni in possesso dei soggetti attuatori che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni. I soggetti attuatori danno sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. I soggetti attuatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità delle prestazioni erogate secondo le modalità indicate negli articoli del presente Accordo relativi alla vigilanza e controllo della SDSAV su ciascuna di queste ultime.

Efficienza ed economicità

Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire l'efficienza e l'economicità. I soggetti attuatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi nel quadro delle risorse disponibili per il sistema.

Art. 4

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

1. La SDSAV, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo provvederà a strutturare la propria organizzazione tramite la FTSA, cui è attribuita la gestione delle attività di cui al presente accordo.

2. La SDSAV a tale scopo esercita le seguenti funzioni:

a) definisce la programmazione strategica, operativa ed attuativa attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente;

- b) definisce i Regolamenti attinenti all'accesso e alla tutela dei cittadini beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate nelle strutture residenziali, semi-residenziali e presso il domicilio degli utenti nel territorio della Val d'Elsa;
- c) definisce il sistema tariffario e di compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate;
- d) monitora e controlla le funzioni e le attività svolte e la loro compatibilità con le linee programmatiche e con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. anche adottando specifiche procedure di monitoraggio e controllo anche a campione;
- e) concorre a configurare insieme ai Comuni un sistema di "controllo analogo congiunto", elemento essenziale che lega i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 36/2023 e ai sensi dello Statuto della FTSA;
- f) definisce il monitoraggio dei dati relativi ai vari debiti informativi;
- g) concorda con FTSA e Azienda USL Toscana Sud Est le modalità con cui FTSA possa procedere all'utilizzo delle piattaforme informatiche e degli accessi digitali di cui dispongono SDSAV ed ASL al fine di agevolare la gestione da parte di FTSA delle attività oggetto della collaborazione;
- h) garantisce e assicura l'integrazione degli strumenti e dei processi di accesso valutazione e presa in carico;
- i) effettua controlli sulla gestione delle funzioni e delle attività oggetto del presente Accordo, implementando un sistema di rilevazione periodica che consenta un costante monitoraggio sulle attività e sulle prestazioni, sia in termini di dati, indicatori e volumi degli stessi, sia in termini economici e di controllo della spesa;
- l) consente il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso di SDSAV;
- m) trasferisce i finanziamenti stabiliti dal successivo articolo 8 che derivano dal sistema delle contribuzioni in ragione del presente Accordo;
- m) espleta le proprie funzioni e le attività previste con l'obiettivo dell'equilibrio della relativa gestione economica e finanziaria.

3. La FTSA, nel contesto dell'integrazione con la SDSAV e nell'ambito della gestione ed erogazione delle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, che costituiscono la propria finalità statutaria, in applicazione del presente Accordo:

- a) espleta le funzioni e le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento e del miglioramento degli standard qualitativi, nonché dell'equilibrio della relativa gestione economica e finanziaria;
- b) utilizza i locali messi a disposizione da tutti gli Enti di cui al successivo art. 9, comma 1, le attrezzature strumentali ed il personale idonei a garantire il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto del presente Accordo;
- c) collabora con la SDSAV per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione, anche attraverso il ricorso e l'utilizzo di sistemi, piattaforme e programmi informatizzati, occorrenti per acquisire finanziamenti europei, nazionali e regionali nonché di qualunque altro Ente o persona giuridica, finalizzati al conseguimento delle finalità proprie di SDSAV, oltre che delle proprie, nell'ambito delle funzioni e delle attività oggetto del presente Accordo;
- d) con riferimento all'espletamento delle attività oggetto della collaborazione, concorda con la SDSAV qualsiasi decisione inerente il reclutamento del personale e procede a dare informazione preventiva sui provvedimenti in materia di gestione ed organizzazione del personale;
- e) adotta, nella gestione delle attività e delle funzioni svolte, specifici disciplinari uniformati ai regolamenti di accesso e della tutela dei cittadini beneficiari delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate;
- f) applica il sistema tariffario definito dalla SDSAV e contribuisce a definire il calcolo della compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate in base alle norme nonché ai regolamenti vigenti ed alle indicazioni della SDSAV;
- g) si attiene agli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale nell'ambito delle attività programmatiche e di indirizzo della SDSAV;
- h) realizza le attività amministrative, di produzione dati e/o informazione in relazione all'attività oggetto del presente Accordo, per il rispetto dei debiti informativi a carico dei Comuni e della SDSAV,

le attività necessarie per la stesura del profilo di salute della SDSAV e per la redazione dei documenti programmatici previsti dalla normativa vigente;

i) realizza attività di progettazione esecutiva e di dettaglio degli strumenti di programmazione;

l) attua le attività finalizzate alla progettazione, gestione e rendicontazione di fondi pubblici, europei, nazionali e regionali;

m) realizza le attività finalizzate ad intercettare finanziamenti e favorisce azioni di *fund raising* a supporto delle attività gestite per il miglioramento ed il potenziamento dell'offerta delle prestazioni.

La FTSA, in aggiunta alle suddette attività, sulla base di ulteriori specifici e distinti atti di disciplina del relativo rapporto, realizza attività per progettualità specifiche che verranno proposte dalla SDSAV nel quadro del sistema e degli obiettivi che sono oggetto e finalità del presente Accordo di collaborazione.

Riguardo al punto precedente, con successivo atto viene definito il piano operativo di dettaglio per lo svolgimento delle singole attività, ivi compresa l'individuazione delle unità organizzative dedicate, sia per la modalità di effettuazione che dell'erogazione del finanziamento da parte della SDSAV a copertura dei costi necessari alla realizzazione delle attività e che verranno sostenuti da FTSA per lo svolgimento delle attività medesime nell'ambito della programmazione che deriva dal presente Accordo.

Le strutture competenti per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente costituiscono il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dal presente Accordo.

4. A livello di organizzazione:

- il direttore della SDSAV provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché sovrintende alle attività gestionali di competenza della FTSA secondo le modalità individuate nel presente Accordo;

- IL DIRETTORE DELLA FTSA è RESPONSABILE DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA, delle attività di FTSA, dando esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di gestione; relativamente ai poteri previsti dallo statuto della FTSA, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea dei soci (art. 17 dello Statuto di FTSA);

- la SDSAV adotta le soluzioni organizzative che ne garantiscano la piena funzionalità e assicura, nei limiti dei conferimenti ricevuti e nel quadro delle risorse assegnate al sistema, le risorse necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche, organizzative, e professionali previste dal presente Accordo.

7. Gli assetti organizzativi sono regolati dai rispettivi regolamenti.

Art. 5

MATERIE SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Il presente Accordo disciplina le funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii., nonché all'art. 71 bis comma 3 ter, lettera d) della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.

2. Le attività e gli interventi socio-assistenziali oggetto del presente Accordo sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii, oltre a quanto ulteriormente indicato nel ridetto Accordo. Le risorse per lo svolgimento delle attività verranno assegnate alla SDSAV e di conseguenza alla FTSA, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

3. Con il presente Accordo di collaborazione si intende, altresì, disciplinare lo svolgimento di ulteriori attività afferenti alle materie socio-assistenziali non comprese nel precedente comma 2 previa condivisione di tutti gli Enti sottoscrittori del presente atto. Per tali attività deve essere inoltrata alla direzione della FTSA idonea e motivata istanza. L'organo di gestione della FTSA, in tal caso, valuta le suddette istanze, comunicando anche il fabbisogno di trasferimenti per dare copertura ai relativi costi ed eventuali necessità allo scopo di consentire nell'ambito dell'assemblea dei soci FTSA l'iter di condivisione ed approvazione indicato nel presente comma.

4. Il bilancio annuale preventivo e i documenti di programmazione della SDSAV, nonché della FTSA, dovranno garantire la copertura economico-finanziaria del costo delle attività ed interventi di cui al

precedente comma 2) in ragione delle risorse derivanti dal sistema della contribuzione per le finalità, come anche indicato nel precedente art. 4.

5. Per quanto riguarda le prestazioni di cui al comma 3, gli Enti interessati provvederanno agli appositi trasferimenti finalizzati a valere sui rispettivi bilanci in favore della FTSA.

Art. 6

MATERIE SOCIO-SANITARIE

1. L'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria disciplinato dal presente Accordo si riferisce ai contenuti minimi di cui alle attività socio sanitarie e alla attività sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori anziani e disabili, nonché alle altre attività che costituiscono funzioni istituzionali degli enti sottoscrittori, comprese le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione e, comunque, nei limiti definiti dalla programmazione regionale di settore.

2. Le attività e gli interventi socio-sanitari oggetto del presente Accordo sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. Le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDSAV e di conseguenza alla FTSA, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

3. Con il presente Accordo di collaborazione si intende, altresì, disciplinare lo svolgimento di ulteriori attività afferenti alle materie socio-sanitarie non comprese nel precedente comma 2 previa condivisione di tutti gli Enti sottoscrittori del presente atto. Per tali attività deve essere inoltrata alla direzione della FTSA idonea e motivata istanza. L'organo di gestione della FTSA, in tal caso, valuta le suddette istanze, comunicando anche il fabbisogno di trasferimenti per dare copertura ai relativi costi ed eventuali necessità allo scopo di consentire nell'ambito dell'assemblea dei soci FTSA l'iter di condivisione ed approvazione indicato nel presente comma.

4. Il bilancio annuale preventivo e i documenti di programmazione della SDSAV dovranno garantire la copertura economico-finanziaria del costo delle attività ed interventi di cui al precedente comma 2, assicurando per questi ultimi, ferma l'unitarietà del bilancio, anche distinte previsioni e rendicontazioni economico-finanziarie.

5. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 3, gli Enti interessati provvederanno agli appositi trasferimenti finalizzati, a valere sui rispettivi bilanci, in favore della FTSA.

Art. 7

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI

E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

1. L'accesso alle attività ed interventi oggetto del presente Accordo è disciplinato da un apposito Regolamento unico approvato dall'Assemblea dei Soci della SDS.

2. Il Regolamento unico di accesso alle attività svolte dalla SDS definisce i criteri e le modalità di fruizione delle relative prestazioni.

3. Le attività svolte, i livelli di compartecipazione al costo delle prestazioni, l'entità dei contributi economici e la definizione organizzativa delle procedure d'accesso e di controllo vengono disciplinati con apposito atto, denominato "Disposizioni attuative", in coerenza con i principi di cui del regolamento di cui al comma 1, con gli atti di programmazione della SDSAV e con le risorse di cui all'art. 8.

4. I livelli di compartecipazione di cui sopra sono determinati sulla base delle norme vigenti, del costo delle prestazioni, delle risorse disponibili, dei livelli di assistenza e di sostenibilità che si intendono garantire e del programma delle attività.

5. L'atto che approva le disposizioni attuative è assunto dall'organo esecutivo della SDSAV.

Art. 8

RAPPORTI FINANZIARI E RISORSE

1. Le attività e funzioni dell'accordo vengono realizzate attraverso la destinazione del finanziamento del sistema che deriva dai Comuni consorziati, dalla Regione Toscana, dall'ASL Toscana Sud Est e da altri enti e soggetti eroganti contributi a ciò finalizzati.

2. La SDS Altavaldelsa riceve i finanziamenti destinati allo svolgimento della propria funzione e attività, che sono destinati anche all'intervento di competenza di FTSA nell'ambito dell'Accordo:

a) dai Comuni consorziati, con conferimenti annuali finalizzati, destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi di assistenza sociale di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii.; tali conferimenti vengono stabiliti annualmente nell'ambito delle procedure e degli strumenti di programmazione dei Comuni consorziati e della SDSAV individuando, entro il 31 dicembre di ogni anno, una cifra procapite per ogni cittadino residente da versare per l'anno successivo; tale conferimento è identico per ogni Comune. In caso di necessità potrà essere stabilita all'unanimità, tra i Soci la possibilità di interventi infrannuali. Ogni Comune dovrà dare garanzia affinché tali somme siano puntualmente inserite nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

b) dai Comuni consorziati, con conferimenti volontari annuali destinati all'organizzazione di ulteriori e specifici servizi di assistenza. Tali conferimenti vengono stabiliti annualmente individuando una ulteriore quota per cittadino residente. E' facoltà dei Comuni, in forma singola o congiuntamente e dell'Azienda ASL SUD EST, destinare risorse aggiuntive alla SDSAV al fine di aumentare l'offerta di servizi e prestazioni di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 2, in relazione ai bisogni rilevati sul territorio;

c) da tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo per l'eventuale svolgimento di attività di cui agli artt. 5, comma 3 e 6, comma 3;

d) dalla Azienda ASL SUD EST, con appositi trasferimenti per eventuali prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione consortile e con personale proprio;

e) dalla Azienda ASL SUD EST, con quota del fondo sanitario regionale così come determinata dal Piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività di cui ai contenuti minimi individuate da detto Piano ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva delle risorse per la Non Autosufficienza;

f) dalla Regione Toscana, direttamente o tramite la Azienda ASL SUD EST, con la quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a) della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva delle risorse per la Non Autosufficienza;

g) da eventuali contributi della Regione Toscana per funzioni associate;

h) da finanziamenti di altri enti locali e/o enti pubblici;

i) da accensione di prestiti da destinare alla realizzazione di investimenti;

l) da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;

m) dalle quote di partecipazione degli utenti, ove versate direttamente alla SDSAV o alla FTSA;

n) da contributi di fondazioni bancarie e di altri enti a seguito di specifiche progettazioni;

o) da prestazioni a nome e per conto terzi poste in essere direttamente alla SDSAV o alla FTSA;

p) da rendite patrimoniali destinate dagli enti sottoscrittori agli scopi del presente Accordo.

q) con altri fondi e contributi anche direttamente reperiti dagli enti sottoscrittori del presente Accordo.

3. Nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono i tempi di formazione del Bilancio di previsione della SDSAV e dei comuni, questi ultimi si impegnano a prevedere nel proprio bilancio le risorse di cui punto 1 a) ed eventualmente del punto 1 b) del comma 2. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare, i Comuni comunicano alla SDSAV gli estremi del provvedimento di approvazione e la somma effettivamente iscritta a bilancio.

4. Nel caso in cui gli atti di programmazione della SDSAV siano redatti ed approvati successivamente a quelli dei Comuni quest'ultimi per determinare le proprie previsioni di bilancio prenderanno a riferimento l'ultima comunicazione della SDSAV relativa alla quota pro-capite di cui al comma 2.

5. I Comuni, per il complesso delle attività che intendono erogare attraverso il presente Accordo trasferiranno alla SDSAV una cifra pro-capite determinata annualmente, così come indicato al comma 2, lett. a) e b). Tale ammontare sarà erogato mensilmente a titolo di trasferimento finalizzato alla copertura dei costi degli stessi servizi.

6. Nell'ipotesi in cui non avvenga il trasferimento con le modalità e i tempi concordati, ai Comuni interessati potranno essere conteggiati gli interessi generati dall'anticipazione di cassa conseguente alla mancata liquidazione nei tempi definiti dal presente articolo.

7. Per l'erogazione delle attività di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 71 bis, comma 3 indicate nelle premesse, nonché per l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, le risorse finalizzate dei Comuni

dell'Altavaldelsa, individuate nel comma 1 e le altre che possano derivare dalle previsioni dei successivi commi da 2 a 5, verranno trasferite dalla SDSAV alla FTSA con vincolo di destinazione e al fine di garantire la copertura dei costi della gestione secondo lo sviluppo e l'impiego condivisi all'interno del presente Accordo e degli atti attuativi dello stesso.

8. Restano a carico della SDSAV le spese relative ai trattamenti economici fissi e continuativi del personale organicamente appartenente alla stessa quando assegnato temporaneamente a FTSA per le finalità del presente accordo, che vengono dedotti dalle quote di trasferimento di cui al comma 1.

9. Ai fini dell'erogazione al personale di cui al comma 2 del salario accessorio, correlato allo svolgimento delle funzioni ed attività oggetto del presente accordo e alla premialità presso FTSA, saranno definiti appositi criteri tra le parti per la destinazione al personale stesso della relativa quota di risorse decentrate di FTSA, in quanto ente utilizzatore delle prestazioni lavorative.

10. I fogli retribuzione e l'elaborazione dei documenti relativi al trattamento economico e al rapporto di lavoro dipendente per il medesimo personale sono comunque prodotti dalla SDSAV, previa acquisizione da FTSA dei dati inerenti al salario accessorio da erogare periodicamente e alle relative variazioni.

11. Le parti definiscono in apposito disciplinare da sottoscrivere entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e degli atti in esso richiamati ove successivi, tempistiche di erogazione di finanziamenti di cui al comma 1, al netto di quanto indicato nel comma 2, nonché documentazione giustificativa degli oneri sostenuti tramite l'utilizzo delle erogazioni in conformità agli obiettivi del presente Accordo. Il disciplinare verrà rimesso all'approvazione dei competenti organi della SDSAV e della FTSA.

Art. 9

BENI IMMOBILI E STRUMENTALI

1. I beni immobili di proprietà dei Comuni, della ASL e di altri eventuali enti, che sono funzionali allo svolgimento delle attività, saranno posti nella disponibilità della SDSAV e della FTSA con gli strumenti previsti dalla legge. La SDSAV e la FTSA, ognuna per i beni di propria competenza, ne curano la gestione al fine di assicurare l'esecuzione delle funzioni e delle attività nelle forme previste dal presente Accordo.

2. L'uso dei locali comprende anche l'uso degli arredi, della strumentazione informatica ivi presente, nonché degli apparecchi telefonici e di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività cui l'immobile è destinato.

Art. 10

ASSETTI ORGANIZZATIVI

1. La SDSAV disciplina la regolazione dei propri assetti organizzativi, quali necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, mediante il proprio regolamento di organizzazione.

2. Sulla base del regolamento di cui al comma 1, la direzione della SDSAV assume gli atti di organizzazione necessari ad assicurare la funzionalità dell'assetto operativo rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 11

ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. La SDSAV per lo svolgimento delle proprie funzioni ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti nel presente Accordo, opera mediante le strutture organizzative e il personale trasferito dai Comuni e già impiegato nelle funzioni ed attività oggetto dell'Accordo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la SDSAV, con cadenza almeno annuale, effettua la ricognizione delle risorse a sua disposizione e adotta il proprio piano dei fabbisogni, per la cui copertura potrà acquisire altro personale già in forza ai soggetti aderenti, con l'intesa di questi ultimi, ovvero provvedere autonomamente con gli strumenti previsti dalla legge.

3. La SDSAV verifica, preventivamente a quanto previsto dal comma 2 e in applicazione del principio di non duplicazione delle funzioni, la possibilità di concludere appositi accordi con i Comuni

consorziate, la ASL Sud Est e la FTSA, per condividere prestazioni amministrative, tecnico-professionali e di supporto nel quadro dello sviluppo comune delle attività e dell'Accordo di collaborazione.

4. Nel caso di attività posta in essere dalla FTSA, sono adottate le necessarie misure di assegnazione a quest'ultima del personale della SDSAV in possesso di profili professionali propri degli ambiti dei servizi alla persona e/o di altro personale che ne supporti lo svolgimento, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Ai fini del presente articolo, la prima costituzione del fondo delle risorse decentrate della SDSAV assicura l'impiego delle risorse già destinate, presso gli enti di provenienza, al personale di cui al comma 1. Con effetto dal 1° gennaio 2023, la gestione delle risorse stesse segue la regolazione prevista dal CCNL previsto dalle norme di legge regionale.

Art. 12

OBBLIGO DI INFORMAZIONE RECIPROCA

1. La SDSAV rende disponibili per ogni consultazione ai Comuni dell'Altavaldelsa tutte le informazioni di carattere contabile verso tutti gli enti aderenti, con particolare attenzione ai dati utilizzati nella composizione dei bilanci e dei rendiconti contabili. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la SDSAV presenta ai Comuni, con cadenza che verrà definita sulla base dello sviluppo delle attività in ragione delle esigenze informative che interverranno:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

2. I Comuni dell'Altavaldelsa si impegnano a fornire alla SDSAV le informazioni, derivanti dai dati raccolti per i suoi fini istituzionali, necessarie a svolgere l'attività di indirizzo e programmazione strategica e programmazione attuativa delle attività, monitoraggio, valutazione e controllo, di cui la stessa è titolare.

3. La richiesta di tali informazioni viene avanzata dal direttore della SDS ai competenti organi dei Comuni dell'Altavaldelsa, che si impegnano a fornire quanto richiesto secondo i principi di collaborazione, efficacia ed efficienza.

4. Gli stessi adempimenti saranno direttamente a carico di FTSA in relazione alle attività di propria diretta competenza, coordinandosi adeguatamente con SDSAV per la produzione delle relative informative e documenti.

Art. 13

DURATA

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2032 e potrà successivamente essere rinnovato fino al 31.12.2042 con adozione di conformi atti deliberativi degli enti sottoscrittori.

2. Nel caso in cui non si pervenga al rinnovo dell'Accordo nel termine sopra indicato, la SDSAV e la FTSA dovranno comunque garantire la continuità nella gestione delle attività, secondo l'attuale modello e quello che nel tempo si determinerà in vigore dell'accordo medesimo, con i conseguenti oneri economico - finanziari a carico dei Comuni dell'Altavaldelsa e delle parti sottoscrittrici, nella misura e con i criteri in atto al momento della scadenza del termine e/o delle diverse necessità che possano emergere per esigenze degli stessi Comuni e/o dalle caratteristiche degli interventi nel periodo successivo al suddetto termine e fino alla conclusione effettiva degli effetti dell'Accordo non rinnovato, in ragione del quadro istituzionale a cui l'accordo è finalizzato.

Art. 14

CONTROVERSIE

1. Ciascuno degli enti aderenti al presente accordo può rilevare eventuali irregolarità ed inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Accordo mediante documentata contestazione in forma scritta, all'ente risultato inadempiente, portandola contestualmente a conoscenza di tutti gli enti interessati.

2. La soluzione di eventuali controversie derivante dall'interpretazione del presente Accordo, o da inadempienze o inosservanze degli impegni assunti con il medesimo, è demandata ad un organo di conciliazione, previa idonea regolamentazione.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI E FISCALI

1. Il presente Accordo dispiega i propri effetti giuridici dalla data della relativa sottoscrizione sostituendo, a titolo di “reductio ad unum” ed a loro parziale modifica, la Convenzione fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa ed i Comuni dell'Alta Val d'Elsa sottoscritta in data 10 gennaio 2023 ed il successivo accordo attuativo fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, sottoscritto in data 14 febbraio 2023, lasciando altresì impregiudicati gli atti ed i procedimenti a carattere sia organizzatorio, sia a valenza esterna, avviati in esecuzione della convenzione e dell'accordo attuativo di cui sopra ed ancora non conclusi alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

2. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa riferimento agli atti istitutivi del Consorzio “Società della Salute della Zona Altavaldelsa”, alla L.R.T. n. 41 del 24.02.2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e alla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005, “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Accordo è soggetto ad imposta di bollo fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo e verrà assolta a cura e onere della SDSAV considerando che trattasi di atto in forma elettronica sottoscritto digitalmente.

4. L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

5. Il presente Accordo è soggetto a sottoscrizione digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e così verrà conservata a norma del C.A.D.

Letto, approvato e sottoscritto, con modalità digitali.

Poggibonsi, 29/05/2024

Consorzio Società della Salute della Zona Altavaldelsa
Dott.ssa Biancamaria Rossi

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
Dott.ssa Nicoletta Baracchini

Comune di Casole d'Elsa
Sig. Andrea Pieragnoli

Comune di Colle di Val d'Elsa
Sig. Alessandro Donati

Comune di Poggibonsi
Sig. David Bussagli

Comune di Radicondoli
Sig. Francesco Guarguaglini

Comune di San Gimignano
Sig. Andrea Marrucci

 BIANCAMARIA ROSSI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
29.05.2024 08:18:12 UTC

Firmato digitalmente da: Nicoletta Baracchini
Data: 29/05/2024 11:18:26

 PIERAGNOLI ANDREA
29.05.2024 10:03:26
GMT+00:00

 Alessandro Donati
29.05.2024 11:17:51
GMT+01:00

 DAVID BUSSAGLI
29.05.2024 12:57:11
GMT+01:00

 GUARGUAGLINI
FRANCESCO
29.05.2024 12:46:16
GMT+01:00

 ANDREA
MARRUCCI
29.05.2024
13:08:20
GMT+01:00